



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

**Simboli religiosi nelle aule scolastiche - Ricognizione normativa
(allegato alla nota prot. A00DRER 0017143 del 30 ottobre 2013)**

E' stato chiesto a questa Direzione Generale di indicare riferimenti normativi concernenti l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, nonché pronunciamenti giurisdizionali in ordine al rispetto, con l'esposizione dello stesso, della libertà religiosa individuale.

In merito, stante la complessità delle norme che toccano in qualche modo la materia, ci si limita di seguito ad effettuare una sintetica ricognizione sull'argomento attraverso il rinvio ai contenuti di alcuni orientamenti di particolare rilevanza, senza alcuna pretesa di completezza.

Con riferimento all'obbligo di esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche si richiama preliminarmente l'attenzione sull'intervento della Corte europea per i diritti dell'uomo, Grande Camera - Sent. 18/03/2011 (in appello alla precedente Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Sez. II - Sent. 03/11/2009 n. 189) (all. 1). Il caso concerneva la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche in Italia sulla base dell'art. 118 del Regio Decreto n° 965 del 30 aprile 1924 e dell'art. 119 del Regio Decreto n° 1297 del 26 aprile 1928) (all. 2).

Alla base del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo parte ricorrente lamentava che la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche frequentate dai suoi figli comportasse la violazione degli artt. 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Con la sentenza del 18 marzo 2011, la Grande Camera, in accoglimento dell'appello proposto dallo Stato Italiano, ha concluso per la non violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 ed ha considerato altresì che alcuna distinta questione si ponesse sul terreno dell'art. 9. La Corte ha osservato che *“un crocefisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose”*.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Su questo medesimo solco interpretativo il parere del Consiglio di Stato - Sez. II n. 63/1988 (all. 3), a sua volta richiamato nel parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna il 16.07.2002 (all. 4), nel quale si evidenzia che *"il crocifisso, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa"*. Con lo stesso parere viene anche precisato che *"la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici .. ne pare d'altra parte, che la presenza dell'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale e manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa"*.

Nel quadro degli interventi specifici di questa Amministrazione va segnalata la nota prot. 2667 del 3.10.2002 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi della direttiva prot. 2666, diffusa in pari data sull'argomento, invita *"ad assicurare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche"* (all. 5).

Confermativo in tal senso l'orientamento del Consiglio Stato n. 4575 del 15.02.2006 (conforme a molti altri di pari orientamento), che sottolinea come *"il crocifisso in classe presenta una valenza formativa di nessun peso qualificante ai fini della libertà religiosa e deve essere inteso come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico sociale e culturale dell'Italia"*. Il Consiglio di Stato conclude osservando che *"il crocifisso non è qualificabile alla stregua di un "arredo" scolastico, attese le sue molteplici implicazioni simboliche (e che) in relazione alla valenza non meramente materiale del crocifisso ma altamente simbolica ed inerente ai valori fondamentali di libertà, la sua disciplina attiene alle norme generali sull'istruzione, di cui all' art. 117, comma 3, Cost ; il potere di adottare le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo spetta al Ministro e non all'organo dirigenziale (art. 4 d.lgs. n. 165/2001) (all. 6).*



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Un parere circa la competenza in materia si trae pure dalla recente sentenza del 29 marzo 2013 n. 122 del Tribunale di Terni Sezione Lavoro che ha respinto il ricorso di una docente sanzionata disciplinarmente dal Dirigente Scolastico per la rimozione del crocefisso dall'aula di lezione (all.7).

Molteplici gli interventi dei Tribunali Amministrativi con cui viene affrontata la complessa tematica, fra questi il TAR del Veneto (III sezione, num.1110/2005) conclude che, *"nel momento attuale, il crocefisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso sia come simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti dal patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia"* (all.8).

Di utilità ai fini della presente ricognizione appare altresì il rinvio al parere reso dal Consiglio di Stato sez. VI, 13 febbraio 2006 n. 556, che ha stabilito che *"l'art. 118 R.D. n. 965, cit. e l'art. 119 R.D. n. 1297, che prevedono la collocazione del crocefisso nelle aule delle scuole statali, non sono in contrasto con il principio di laicità dello Stato"*. Il Consiglio di Stato nel medesimo parere precisa poi che *"non si può pensare al crocefisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato"* (all. 9).

Riepilogando, le disposizioni che prevedono l'affissione del crocefisso nelle aule scolastiche sono vigenti. Il crocefisso non è qualificabile alla stregua di "arredo" scolastico, attese le sue molteplici implicazioni simboliche. L'affissione dello stesso nelle aule scolastiche non è da ritenersi lesiva del principio di libertà religiosa.

Resta fermo che il potere di adottare decisioni in materia e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo spetta al Ministro e non all'organo dirigenziale.

Si rinvia, ad integrazione della sintetica ricognizione normativa fin qui riportata, alla attenta e competente lettura dei materiali sopra richiamati, che si allegano alla presente.